

**STUDIO RAIMONDO COMMERCIALISTI VIA SAMBUCO, 15 – 20122 MILANO**

**INFO@STUDIO-RAIMONDO.IT**

**WWW.STUDIO-RAIMONDO.IT**

**02.48843330 - 02.45703720**

**RAG. DOMENICO RAIMONDO, RAG. CARLA STELLA, DOTT.SSA LAURA DUMINUCO, DR VINCENZO RAIMONDO**

---

## Circolare per il Cliente 19 giugno 2017

Versione per le Persone fisiche

### **IN BREVE**

---

- Il Jobs Act autonomi è legge
- Voluntary disclosure bis: le istruzioni sulle nuova procedura
- Modello Redditi 2017 e 730: nuovi termini per versamenti e invio
- Dichiarazione IMU/TASI entro il 30 giugno 2017
- Definizione agevolata: comunicazione delle somme dovute entro il 15 giugno

### **APPROFONDIMENTI**

---

- Le nuove scadenze per i Modelli Redditi 2017 e 730

### **PRINCIPALI SCADENZE**

---

### LAVORO AUTONOMO

#### **Il Jobs Act autonomi è legge**

*Legge 22 maggio 2017, n. 81*

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio 2017, n. 81, nota come Jobs Act autonomi, contenente numerose misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, e quindi anche per i professionisti.

Molte delle novità contenute nel provvedimento entrano in vigore già da oggi; tra queste, si segnalano in particolare:

1. la norma che introduce **l'obbligo di versare al lavoratore autonomo gli interessi di mora**, al fine di contrastare i ritardi nei pagamenti;
2. le **nuove disposizioni in materia di clausole abusive**. Per effetto della nuova legge, in particolare, saranno prive di effetto, in quanto abusive, le clausole:
  - a. che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  - b. in caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal medesimo senza un “congruo” preavviso;
  - c. mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. La norma considera abusivo anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta;
3. sotto il profilo fiscale, l'allargamento della deducibilità delle spese sostenute per l'aggiornamento professionale.

Si ricorda inoltre che la norma estende l'applicabilità del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 anche alle transazioni commerciali stipulate:

- a. tra lavoratori autonomi e imprese;
- b. tra lavoratori autonomi e Pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- c. tra lavoratori autonomi.

### ANTIRICICLAGGIO

#### **Voluntary disclosure bis: le istruzioni sulle nuova procedura**

*Agenzia Entrate, Circolare 12 giugno 2017, n. 19/E*

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 12 giugno 2017, fornisce le istruzioni operative sulle modalità di accesso alla nuova edizione della voluntary disclosure, introdotta dal D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016. Per effetto del predetto decreto, i contribuenti che intendono sanare spontaneamente le omissioni e le irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016, in materia di detenzione di attività finanziarie, possono avvalersi, **entro il 31 luglio 2017**, della riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali.

**Fino al 30 settembre 2017** è possibile, invece, presentare l'integrazione delle istanze, documenti e informazioni.

I contribuenti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento delle somme dovute - a titolo di imposte, sanzioni ed interessi - entro il **30 settembre 2017**. Sul punto, l'Agenzia chiarisce che il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo e che, in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2017.

Per agevolare il calcolo delle somme da versare, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre messo a disposizione un software che permette ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco. Oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, la procedura fornisce le informazioni necessarie per la compilazione del relativo modello di pagamento F24.

## RISCOSSIONE E VERSAMENTI

### **Modello Redditi 2017 e 730: nuovi termini per versamenti e invio**

Il Decreto legge n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha previsto lo spostamento **dal 16 giugno al 30 giugno** della scadenza per il versamento delle imposte IRPEF, IRES E IRAP da Modello Redditi 2017; di conseguenza il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% è fissato al **31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica) e non più entro il 16 luglio.

Le nuove scadenze fiscali 2017, valgono sia per le persone fisiche che per le società di persone che le società di capitali. Ha subito una modifica anche il termine per l'invio del Modello 730. La scadenza del 730/2017 è fissata ora al **23 luglio 2017** se il modello 730 è inviato autonomamente dal contribuente (Modello 730 precompilato), mentre rimane ferma al **7 luglio 2017** se il contribuente dichiarante si avvale dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta, di un CAF, commercialista o altro intermediario autorizzato, sia per la compilazione o per l'invio del 730 ordinario sia per il 730 precompilato.

*Vedi l'Approfondimento*

## TRIBUTI LOCALI

### **Dichiarazione IMU/TASI entro il 30 giugno 2017**

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI, ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Si ricorda che il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI scade il **16 giugno 2017** e che quest'anno non sono state previste novità rispetto al 2016. Il versamento dell'IMU e della TASI può avvenire alternativamente, mediante il modello F24 o apposito bollettino di c/c postale.

Si ricorda che la TASI, così come l'IMU, non è più dovuta sugli immobili adibiti ad abitazioni principali, ad eccezioni di quelle c.d. di lusso con categoria catastale A/1, A/8, A/9.

## RISCOSSIONE E VERSAMENTI

### **Definizione agevolata: comunicazione delle somme dovute entro il 15 giugno**

*Equitalia, Comunicato Stampa 10 giugno 2017*

Equitalia ha comunicato che tutti coloro che entro il 21 aprile 2017 hanno aderito alla definizione agevolata riceveranno, per ciascuna richiesta presentata, la comunicazione così come prevede il D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016.

A partire dal prossimo 16 giugno copia della suddetta comunicazione sarà disponibile anche nell'area riservata del portale [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it).

La comunicazione contiene informazioni in merito all'accoglimento o eventuale rigetto della adesione, agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata, all'importo/i da pagare, alla data/e entro cui effettuare il pagamento.

La comunicazione conterrà anche il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta effettuata al momento della compilazione del modulo DA1 e il modulo per l'eventuale addebito sul conto corrente.

Equitalia ha previsto **5 tipologie di comunicazioni** per le possibili casistiche:

1. AT - Accoglimento totale della richiesta: c'è un importo da pagare per i debiti "rottamabili" e nulla da pagare per eventuali debiti non "rottamabili";
2. AP - Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti "rottamabili" che per quelli non "rottamabili" c'è un importo da pagare;
3. AD - Sia per i debiti "rottamabili" che per gli eventuali debiti non "rottamabili" non occorre pagare nulla;
4. AX - Per i debiti "rottamabili" non occorre pagare nulla mentre vi è un debito residuo da pagare per i debiti non "rottamabili";
5. RI - Rigetto: i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e quindi vi è un importo da pagare.

## APPROFONDIMENTI

### RISCOSSIONE E VERSAMENTI

#### Le nuove scadenze per i Modelli Redditi 2017 e 730

Il Decreto legge n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha previsto lo spostamento dal 16 giugno al **30 giugno** della scadenza per il versamento delle imposte IRPEF, IRES E IRAP da Modello Redditi 2017; di conseguenza il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% è fissato al **31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica) e non più entro il 16 luglio.

Le nuove scadenze fiscali 2017, valgono sia per le persone fisiche che per le società di persone che le società di capitali.

Ha subito una modifica anche il termine per l'invio del Modello 730. La scadenza del 730/2017 è fissata ora al **23 luglio 2017** se il modello 730 è inviato autonomamente dal contribuente (Modello 730 precompilato), mentre rimane ferma al **7 luglio 2017** se il contribuente dichiarante si avvale dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta, di un CAF, commercialista o altro intermediario autorizzato, sia per la compilazione o per l'invio del 730 ordinario sia per il 730 precompilato.

Il pagamento non va effettuato se l'importo a debito, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

<b>Tabella riepilogativa dei versamenti (termini ordinari per soggetti non interessati dagli studi di settore)</b>		
Redditi PF 2017 e Redditi SP 2017	30 giugno 2017	31 luglio 2017 Con maggiorazione dello 0,40%
Redditi SC 2017	Entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta	Entro i 30 giorni successivi
Irap 2017	30 giugno 2017	31 luglio 2017 Con maggiorazione dello 0,40%

I versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto possono essere rateizzati in rate mensili (entro il mese di novembre) di pari importo e con l'aggiunta di interessi nella misura del 4% annuo.

## PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Venerdì 30 giugno 2017	IRPEF e addizionali	Versamento dell'imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta).	Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati	Mod. F 24
Venerdì 30 giugno 2017	DICHIARAZIONE IMU/TASI	Presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU/TASI per variazioni avvenute nel corso del 2016	Proprietari/titolari di diritti reali su immobili Possessori/utilizzatori dell'immobile	Consegna/spedizione al Comune Invio telematico tramite PEC